



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Pordenone

Pordenone, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

PORDENONE

OGGETTO: Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*».

Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato il 23 luglio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 175, S.O., recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre a disporre, come noto, la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, ha dettato, fra l'altro, in un'ottica di prudenza e massima precauzione, nuove e aggiornate misure volte a consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

I. Servizi e attività con obbligo di certificazione verde COVID-19

Al riguardo, per i fini qui di interesse, si richiama in particolare l'attenzione delle SS.LL sull'art. 3 del citato decreto-legge, il quale, modificando il previgente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha introdotto in tale atto normativo, l'art. 9-bis, relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

La citata novella stabilisce al comma 1 dell'art. 9 bis che *“a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:*

- a) *servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;*
- b) *spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*
- c) *musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;*
- d) *piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*
- e) *sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*
- f) *centri termali, parchi tematici e di divertimento;*
- g) *centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;*
- h) *attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;*
- i) *concorsi pubblici.”*

Le summenzionate disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo Pordenone

II. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

Di significativo rilievo per le SS.LL. risultano essere anche le modifiche stabilite dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105/2021, in particolare quelle incidenti sull'art. 5 del già citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi", i cui commi 1 e 2 sono stati integralmente sostituiti con la novella in commento, prevedendo espressamente, fra l'altro, al comma 1, che *"in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati"*.

III. Verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19

Nelle ipotesi in cui risulta obbligatorio per l'accesso il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, il richiamato articolo 9-bis, prevede al comma 4 che *"i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10"*.

Alla luce del contenuto del suddetto art. 9-bis appare quindi opportuno rammentare quanto già disciplinato dal DPCM 17 giugno 2021 e, in particolare, dall'art. 13 del medesimo provvedimento in merito alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC:

"Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

- a) *i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;*
- b) *il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;*
- c) *i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;*
- d) *il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo Pordenone

- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.”

Il comma 4 del citato articolo dispone poi che “*l'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto delle verifiche di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.*”.

IV. Controlli e accertamenti delle Forze di Polizia

L’**accertamento** delle potenziali violazioni, eventualmente individuate a seguito della verifica effettuata ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 dai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo del richiamato DPCM, **compete esclusivamente alle Forze di Polizia**, nell’ambito del “controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo” ai sensi comma 6 del predetto articolo.

V. Interconnessione tra profili COVID-19 e profili di safety e security

Nel rinnovato quadro normativo descritto, si evidenzia alle SS.LL., in particolare con riferimento alle sagre e alle fiere, che, dovendo essere altresì assicurata l’osservanza delle misure di *safety e security* a tutela della pubblica incolumità (Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) dell’8 luglio 2018), queste ultime potrebbero agevolare l’allestimento di adeguati interventi organizzativi destinati all’attività di verifica del c.d. *Green Pass*, obbligatorio dal 6 agosto p.v. per l’accesso dei fruitori alle attività in argomento.

Nel confidare nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., tanto si rappresenta per un primo opportuno orientamento, in attesa di eventuali successive circolari ministeriali.

Il Prefetto
(Lione)